



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 102 del 17/12/2015

C O P I A

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RATEIZZAZIONE TRIBUTI.

L'anno duemilaquindici, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00 nell'aula Consiliare del civico palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

BULGARESI ANNA	P	GENTILI GABRIELE	P
GIACOMELLI DANIEL	P	LOGI LUIGI	P
RICCI CRISTIANO	P	BARBI SIMONE	P
CIANGHEROTTI DANIELE	P	MAZZEI MAURIZIO	P
CARDELLA MAURO	P		
BALESTRINI MARCELLO	P		
BENVENUTI MASSIMO	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 0

Presiede l'adunanza Anna BULGARESI - Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco CARAPEZZI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto.

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO RATEIZZAZIONE TRIBUTI.

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto al punto n. 2 dell'O.D.G. relativo all'approvazione del Regolamento Comunale per la rateizzazione dei tributi.

Interviene il Segretario Comunale per far presente che a Suo avviso l'O.D.G. parla erroneamente di "Adozione". Nel caso di specie, prosegue il Segretario Comunale, si tratterebbe di vera e propria "Approvazione".

Fa infatti presente al Consiglio Comunale che la prevista procedura di adozione –approvazione contemplata dallo Statuto Comunale ha senso per quelle tipologie di Regolamenti che incidono in senso restrittivo e limitativo sulle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini.

Trattandosi, in questo caso, di Regolamento a contenuto ampliativo a favore e a beneficio della generalità dei cittadini-contribuenti, si ritiene di poter passare direttamente alla definitiva "approvazione" di detto Regolamento, previa votazione favorevole del Consiglio Comunale in ordine alla rettifica-modifica dell'odierno O.D.G.

L'osservazione viene accolta e dunque, prima della discussione, il Consiglio Comunale delibera in ordine alla modifica dell'O.D.G. sostituendo l'inciso "adozione", con "approvazione".

Votazione in ordine alla modifica-rettifica dell'OdG: favorevole all'unanimità.

Prende dunque la parola l'Assessore Cardella che, anche in qualità di Responsabile Servizio tributi, espone i contenuti essenziali e le finalità del presente regolamento.

Non si registrando interventi di rilievo e, dunque, si procede alla relativa votazione dell'approvazione del regolamento di cui trattasi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che è volontà di questa Amministrazione disciplinare il procedimento per la concessione, in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazione di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali al fine di fissare i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Dato atto che si rende necessario sottoporre il suddetto regolamento all'approvazione del consiglio comunale;

Visti i pareri resi sulla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49.1 del D.L.gvo 267/2000;

Con voti favorevoli all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento di rateizzazione, composto di 9 articoli, che si allega alla presente proposta, quale parte integrante sostanziale.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 102 DEL 17/12/2015

Con separata ed unanime votazione favorevole, stante l'urgenza, resa dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.gvo 267/2000

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna BULGARESI

F.to Dott. Marco CARAPEZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.L.gs 267/2000)

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 22/02/2016, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi (progr. affissione nr. 217).

Li, 22/02/2016

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Marianne MAZZEI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Marciana, 22/02/2016

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Marianne MAZZEI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134, D.L.gs n. 267/2000)

Visti gli atti d'ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 22/02/2016 al 08/03/2016.

Essa è divenuta esecutiva il 17/12/2015

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4)

[] essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3)

Li, 17/12/2015

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Marianne MAZZEI

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RATEIZZAZIONE TRIBUTI.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 15.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Mauro CARDELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla contabile tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 15.12.2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Giuseppe BERTI



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA CONCESSIONE
DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI
DI PAGAMENTO
APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA
TRIBUTARIA**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

ART. 3 - CRITERI DI CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO CONCESSO

ART. 4 - MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

ART. 5 - INTERESSI

ART. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE

ART. 7 - PROCEDIMENTO

ART. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere:

- Siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- Siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- Sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 2
REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare meglio specificate al comma seguente.

2. Si considerano cause soggettive ostative:

- Lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;

3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda.

ART. 3
CRITERI DI CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO CONCESSO

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti.

2. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni.

3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate.

4. Il contribuente decade dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza **di due rate consecutive. In ogni caso il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento della prima rata del piano di ammortamento.**

In tali ipotesi l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4. il Responsabile del Servizio attiverà la procedura di riscossione coattiva entro 60 giorni dalla scadenza della rata non pagata o, nel caso in cui il debito è garantito da cauzione, chiederà la liquidazione dell'intero debito residuo, al soggetto fideiussore.

6. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

7. In ogni caso la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

8. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

ART. 4
MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo di ogni singolo tributo e non al totale dei tributi dovuti. La rateizzazione sarà così determinata :
Nel caso di persone fisiche e ditte individuali:

SOMMA DA ESIGERE	REDDITO ISEE ANNUO DEL NUCLEO FAMILIARE	NUMERO ED IMPORTO RATE (Riferito All'ammontare Dell'intero Debito)
Fino a 2.000,00€	Fino a 10.000,00€	Rate mensili di importo non inferiore a 80,00€. Numero massimo di rate 18.
	Superiore a 10.000,00€ fino a 30.000,00€	Rate mensili di importo non inferiore a 150,00€. Numero massimo di rate 12.
	Superiore a 30.000,00€	Non rateizzabile.
Oltre a 2.000,00€ fino a 5.000,00€	Fino a 10.000,00€	Rate mensili di importo non inferiore a 200,00€. Numero massimo di rate 18.
	Superiore a 10.000,00€ fino a 30.000,00€	Rate mensili di importo non inferiore a 180,00€. Numero massimo di rate 24.
	Superiore a 30.000,00€	Non rateizzabile
Oltre 5.000,00€	Fino a 30.000,00€	Rate mensili di importo non inferiore a 200,00€. Numero massimo di rate 36.
	Superiore a 30.000,00€	Rate mensili di importo non inferiore a 350,00€. Numero massimo di rate 36.

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica la rateizzazione è possibile per importi superiori a 20.000 € per un numero massimo di 24 rate mensili.

2. Le rateizzazioni di importi superiori a € 10.000 possono essere subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo **delle eventuali sanzioni comminate** e degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

3. La garanzia di cui la precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.

4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 5 INTERESSI

1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal responsabile del competente ufficio.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda, dal 61° al 120° giorno successivo alla data di notifica dell'avviso di accertamento o dall'iscrizione a ruolo, all'Ufficio Tributi di questo Ente.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) L'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) L'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
 - c) La dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
3. **Nel caso in cui il debitore sia persona fisica**, alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
4. **Tutti gli altri Soggetti** dovranno presentare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato.

ART. 7 PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal diritto al beneficio della rateizzazione del debito.
5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ART. 8 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate e il

Piano di ammortamento con il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali in materia di rateizzazione di pagamento di tributi. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.

MODULO RICHIESTA RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI

All'Ufficio Tributi
del Comune di Marciana (LI)

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ Via _____ n. _____
Codice fiscale _____ tel. _____
e-mail _____ @ _____
(da compilare solo per le persone giuridiche)
in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro
Ragione sociale _____
p.Iva/cod.fiscale _____ tel. _____
e-mail _____ @ _____

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria del Comune di Marciana, di rateizzare i seguenti documenti:

Relativi ai seguenti tributi arretrati:

- ICI/IMU/TASI
 TARSU/TARI
 Altro _____

Di importo complessivo pari ad € _____ in n. _____ rate (1)* mensili con decorrenza a partire dal _____

Per i seguenti motivi:

La rateizzazione comporterà l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 5 del regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria. Il sottoscritto è consapevole che in caso di mancato pagamento di due rate consecutive decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. In ogni caso il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento della prima rata del piano di ammortamento. In tali ipotesi l'importo residuo comunque non versato, sarà immediatamente riscuotibile e non potrà più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

Marciana, _____

Firma

Allegati:

- Dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente);
- copia Dichiarazione dei Redditi anno _____ ;
- Polizza Fidejussoria assicurativa/bancaria (se richiesta dall'ufficio);
- altro _____.

(1)* ESTRATTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA

**ART. 4
MODALITA' DI RATEIZZAZIONE**

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo di ogni singolo tributo e non al totale dei tributi dovuti. La rateizzazione sarà così determinata :
Nel caso di persone fisiche e ditte individuali:

SOMMA DA ESIGERE	REDDITO ISEE ANNUO DEL NUCLEO FAMILIARE	NUMERO ED IMPORTO RATE (Riferito All'ammontare Dell'intero Debito)
Fino a 2.000,00€	Fino a 10.000,00€	Rate mensili di importo non inferiore a 80,00€. Numero massimo di rate 18.
	Superiore a 10.000,00€ fino a 30.000,00€	Rate mensili di importo non inferiore a 150,00€. Numero massimo di rate 12.
	Superiore a 30.000,00€	Non rateizzabile.
Oltre a 2.000,00€ fino a 5.000,00€	Fino a 10.000,00€	Rate mensili di importo non inferiore a 200,00€. Numero massimo di rate 18.
	Superiore a 10.000,00€ fino a 30.000,00€	Rate mensili di importo non inferiore a 180,00€. Numero massimo di rate 24.
	Superiore a 30.000,00€	Non rateizzabile
Oltre 5.000,00€	Fino a 30.000,00€	Rate mensili di importo non inferiore a 200,00€. Numero massimo di rate 36.
	Superiore a 30.000,00€	Rate mensili di importo non inferiore a 350,00€. Numero massimo di rate 36.

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica la rateizzazione è possibile per importi superiori a 20.000 € per un numero massimo di rate 24 mensili.

2. Le rateizzazioni di importi superiori a € 10.000 possono essere subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo **delle eventuali sanzioni comminate** e degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

3. La garanzia di cui la precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.

4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.